



STUDIO PENSO & ASSOCIATI  
*consulenza societaria, finanziaria, fiscale nazionale ed internazionale*

**DL 16.10.2017 n. 148**  
**(c.d. “decreto fiscale collegato”)**  
**conv. L. 4.12.2017 n. 172 -**  
**Credito d’imposta per gli investimenti**  
**pubblicitari**

## **1 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

L'art. 4 co. 1 del DL 148/2017 convertito modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96).

Tale disposizione prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d'imposta per l'effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

### **1.1 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.

### **1.2 AMPLIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

Sono inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate *on line*.

### **1.3 PROFILI TEMPORALI**

Il credito d'imposta era inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018.

Per effetto del DL 148/2017 sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (vale a dire 24.6.2016 - 31.12.2016).

L'estensione al 2017 non riguarda, quindi, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

### **1.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Anticipando le disposizioni attuative dell'agevolazione, che saranno emanate con un apposito DPCM, è stato precisato che (comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri 24.11.2017):

- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat line* con servizi a sovrapprezzo;
- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.